

GRAFOLOGIA FORENSE E PERIZIA GRAFOLOGICA (Vademecum)



INDICE

La grafologia forense.....	1
Parere, perizia e consulenza tecnica	4
La firma	7
Il testamento	8
Lettere anonime	12



CONTATTI

Dott.ssa Chiara Dalla Costa
grafologa professionista ex L.4/2013
perito grafologo - analista della scrittura

+39 340 3016 835
info@grafologia360.com
grafologia360@pec.it



 **Facebook: Grafologia 360**

 **YouTube: Grafologia360**

www.grafologia360.com

LA GRAFOLOGIA FORENSE

Che cosa è la grafologia peritale o forense?

La grafologia forense (detta anche grafologia giudiziaria o grafologia peritale) **permette di identificare l'autore di scritture, firme, testamenti, lettere anonime e verificarne l'autografia o la falsificazione in ambito giudiziario o stragiudiziale.**

La scrittura è un prodotto psico-neuro-fisiologico strettamente personale e irripetibile. Una volta appreso il modello scolastico, il gesto grafico diviene via via sempre più automatizzato ed individuabile non solo nei casi di spontaneità grafica ma anche di variazione più o meno volontaria (dovuto a un intento imitativo, dissimulativo, a causa dell'età, dell'alterazione dello stato psico-fisico).

Cosa fa il perito grafologo?

Il perito grafologo è il grafologo che ha ottenuto la specializzazione in **Perizie grafologiche** ed è l'esperto in grado di:

- Analizzare le **firme** apposte su contratti, assegni, cambiali, fidejussioni, polizze assicurative, scritture private, per verificare se vi è la presenza di una firma falsa, vi siano firme autografe o ricorrano casi di imitazione o dissimulazione;
- Analizzare **sigle, cifre** numeriche, simboli e disegni per verificarne l'autografia o la falsità;
- Analizzare **testamenti**, in particolari il cosiddetto **testamento olografo** (redatto, datato e firmato integralmente dal testatore) per verificare l'autografia o meno del testatore;
- Analizzare **lettere anonime** per identificarne l'autore tra una rosa di sospettati;
- Analizzare **scritture murali** per identificarne il responsabile;
- Analizzare le **firme su opere d'arte, quadri, tele, dipinti, autografi** di personaggi celebri e famosi per verificarne la paternità;
- Verificare in generale **l'autenticità o la falsità di documenti** manoscritti o vergati su qualsiasi materiale che sia idoneo a tener traccia della scrittura (es. carta, cartone, cartoncino, porte, legno, pietra, superfici metalliche, anche per incisione, ecc.).



LA GRAFOLOGIA FORENSE

Chi ha bisogno del perito grafologo?

- **Magistrati, Pubblici Ministeri, Avvocati** qualora sia necessario un consulente tecnico esperto in materia di “Analisi e comparazione delle scritture” (come si suole chiamare in Tribunale) durante le indagini preliminari ed in fase dibattimentale durante le controversie civili e penali;
- **Studi legali, società investigative** ed in generale chiunque richieda una consulenza grafologica per accertare l'autografia o la falsità di una firma, testamento o di uno scritto in generale prima di iniziare una controversia, in fase stragiudiziale o durante un procedimento civile o penale;
- **Istituti bancari**, finanziari ed assicurativi per chiarire le contestazioni su titoli ed atti quali assegni, contratti, fidejussioni, polizze assicurative, cambiali, ecc.;
- **Privati** che abbiano il dubbio che il proprio genitore/parente non abbia redatto di proprio pugno il **testamento olografo** e/o nel testamento vi sia anche un “aiuto” estraneo tale da invalidare l'atto del de cuius (purtroppo sono sempre più frequenti i casi in cui badanti o estranei ricorrono all'imitazione per godere di parte dell'eredità a loro non dovuta);
- **Privati** che vogliano accertare la firma su **opere d'arte, tele, quadri, autografi**.

Cosa è necessario fornire per ricevere una consulenza?

Essenziale per iniziare una consulenza è poter visionare lo scritto contestato (meglio se in originale) e ricevere tutte le informazioni del caso.

Dispongo della fotocopia dello scritto che voglio far esaminare: che cosa comporta?

La verifica dello scritto non in originale ma in sola fotocopia/scanner/foto rappresenta un **limite** per l'indagine peritale sia perché non possono essere analizzati dei segni grafici personalizzanti (ad esempio la pressione), sia perché non possono essere evidenziate delle caratteristiche relative al documento originario (ad esempio la presenza di abrasioni, cancellature, il tipo di carta usato, la gradazione di colore e le caratteristiche dell'inchiostro).

Le scritture prodotte in sola fotocopia impediscono sempre e comunque risposte con formulazione di certezza.

LA GRAFOLOGIA FORENSE

Quali sono i servizi più richiesti nell'ambito della grafologia forense?

Fornendo un'analisi accurata e professionale per quanto riguarda "l'**Analisi e la Comparazione della Scrittura**" il grafologo forense è in grado di accertare la paternità o meno di uno scritto, l'eventuale presenza di abrasioni e cancellature, verificare se sussista l'intento di imitare o dissimulare una grafia, accertare la sostituzione o interpolazione nel testo di frasi, parole, lettere, simboli o numeri.

Di solito il Consulente tecnico/Perito grafologo offre consulenza per:

- Redigere "**Perizie Grafologiche**" (la Perizia grafologica è conosciuta anche con il termine di Perizia grafica o Perizia Calligrafica) in ambito giudiziario (all'interno di una causa civile e/o penale) o stragiudiziale (al di fuori di una causa). Il grafologo è chiamato a rispondere al quesito posto da un magistrato o da un privato producendo una relazione esaustiva e completa di spiegazioni ed immagini che dettagliatamente chiariscono come si è pervenuti ad un giudizio di autografia (veridicità) o di apocrifia (falsità). *E' il servizio più richiesto e quello più professionale.*
- Redigere "**Parere Preliminare Scritto**", anche chiamato "*Parere pro veritate*" che consiste in una relazione in cui si riferiscono le conclusioni dell'indagine svolta fornendo delle spiegazioni accurate ma sintetiche e non dettagliate come per la perizia. L'elaborato viene redatto nell'interesse della verità e permette di informare il cliente sullo stato delle cose dal punto di vista tecnico per poter mettere in atto una corretta strategia o per limitare il rischio di controversie giudiziarie che possono non rilevarsi favorevoli al cliente.
- Redigere "**Parere Informale Scritto**": scritto che porta solo le conclusioni dell'indagine svolta e costituisce una valutazione informale e di massima sullo stato delle cose dal punto di vista tecnico.
- Essere nominato "**Consulente Tecnico di Parte (CTP)**" quando è già in corso una causa civile e/o penale. Compito del consulente grafologo di parte attrice o convenuta è di: verificare l'operato del Consulente grafologo designato dal giudice (CTU) in modo che sia garantita la correttezza, l'imparzialità e la fondatezza dei motivi della decisione. Assistere alle operazioni peritali. Redigere "**Osservazioni tecniche**" cioè un elaborato che contiene osservazioni, precisazioni, puntualizzazioni e repliche alle argomentazioni del Consulente tecnico d'Ufficio (CTU) o del Perito del Tribunale evidenziando errori o lacune.
- Fornire la cosiddetta "**Difesa Tecnica**": nei casi in cui il cliente sia dalla parte del torto, deontologicamente e moralmente non è possibile sostenere posizioni contrarie alla verità dei dati ma è possibile garantire l'applicazione del "Diritto alla difesa" e del "Pieno contraddittorio" attraverso il controllo dell'operato altrui e sorvegliando che il Consulente prescelto dal giudice effettui l'indagine come da protocollo, cioè adempi esattamente alla procedura.

Il grafologo forense lavora sempre e solo per la verità e nell'interesse della verità.

PARERE, PERIZIA e CONSULENZA TECNICA

Meglio richiedere un Parere o una Perizia?

Dipende.

Il **“Parere”** è consigliato prima di intraprendere un’azione legale in merito a uno specifico documento (contratti, firme, testamenti, lettere anonime) per avere un’anticipazione dell’esito di una possibile causa. Serve per sapere se ci sono i presupposti per andare per vie legali. Ha un costo più contenuto ed è meno strutturato rispetto alla perizia.

La **“Perizia”** è un elaborato più complesso e di forte impatto specie se si vuole iniziare una causa impressionando subito la controparte per farla addivenire a una mediazione o per sottolineare al Giudice fin da subito e in modo molto incisivo la fondatezza delle vostre richieste.

Quanto costa una perizia grafologica? E un parere?

Dipende.

Il costo può variare a seconda della complessità del lavoro richiesto, della tipologia e del numero dei documenti da periziare (una o più sigle, firme, testamenti, lettere anonime, ecc.), dall’entità e reperibilità dei documenti necessari per il confronto, se sono necessari esami specifici su inchiostro, carta, fotocopia, dall’urgenza richiesta, ecc..

Benché esista un tariffario di base (datato) proposto dall’Associazione grafologi professionisti, i costi variano da professionista a professionista. Per un preventivo personalizzato è consigliabile sempre richiedere un appuntamento (gratuito).

In generale il costo aumenta partendo dal parere informale, passando al parere preliminare per arrivare infine alla perizia.

Per venire incontro alle esigenze del cliente, Grafologia 360 permette di optare inizialmente per il parere informale e, in base a quanto emerso, richiedere successivamente un parere preliminare o una perizia scalando l’importo di quanto speso in precedenza.

Che valore e attendibilità ha una perizia grafologica?

La perizia grafologica ha valore probatorio e costituisce un **“mezzo di prova”** cioè è di aiuto al Giudice per pervenire alla definizione di una controversia.

In merito all’attendibilità, questa varia a seconda del caso specifico in base alle condizioni del documento in verifica e delle scritture comparative. In generale il perito grafologo dovrebbe tener conto del criterio di standardizzazione dei giudizi grafico-forensi che struttura i giudizi in termini di **certezza tecnica, probabilità** (elevata o bassa) o **inconclusività**.

Perizia stragiudiziale, perizia asseverata, giurata e perizia giudiziale: che differenza c'è?

Tutte e quattro sono delle perizie grafologiche e quindi sono strutturate nello stesso modo per quanto riguarda il contenuto.


La **perizia stragiudiziale** o extragiudiziale è così definita perché è richiesta al tecnico (il grafologo forense) da privati e/o avvocati quando non è ancora in essere una causa civile o penale per dirimere una questione tecnica o verificare la verità su una questione tecnica (ad es. l'autografia o meno di una firma, contratto, testamento, ecc.).

La **perizia asseverata** è una perizia stragiudiziale di parte in cui il perito grafologo sottoscrive la propria perizia confermandone la certezza dei contenuti "sotto la propria personale responsabilità" e attestandone, con un'apposita dichiarazione riportata nella perizia stessa, la veridicità; egli risponde, così, penalmente per eventuali falsi ideologici, oltre che materiali, in essa contenuti.

La **perizia giurata** è una perizia asseverata che, oltre alla sottoscrizione del professionista che assevera la veridicità del contenuto, riporta in calce una formula di giuramento di "aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità", reso dal Perito medesimo dinnanzi al Cancelliere di un ufficio giudiziario, compreso quello del Giudice di Pace.

N.B. Nell'ambito della grafologia forense la perizia asseverata e/o giurata, benché più costosa di quella stragiudiziale (semplice) non ha una forza probatoria diversa per il cliente: è considerata alla stregua di una allegazione difensiva e il Giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse (Cass. civ., Sez. III, 11/02/2002, n° 1902).

La **perizia giudiziale** è la perizia richiesta dal grafologo forense designato dal giudice per aiutare quest'ultimo nel decidere in merito a una causa civile/penale. In questo caso il grafologo nominato dal giudice prende il nome di "Consulente tecnico d'ufficio" (CTU) se siamo all'interno di un procedimento civile o di "Perito" in ambito penale. I Consulenti grafologi nominati dalle parti (attrice, convenuta, accusa, indagata) prendono il nome di Consulenti tecnici di parte (CTP).



In una causa vale di più la consulenza tecnica d'ufficio (CTU) o quella di parte (CTP)?

Indubbiamente il Giudice ripone una fiducia particolare per il consulente tecnico d'ufficio da lui scelto e nominato, in quanto si presuppone debba essere imparziale rispetto alle parti: il peso della consulenza tecnica d'ufficio è perciò rilevante.

E' doveroso però sottolineare il fatto che in una causa il consulente d'ufficio (CTU) può essere condotto ad un diverso convincimento:

- Da una perizia tecnica di parte convincente, inattaccabile e persuasiva;
- A seguito delle osservazioni che il consulente tecnico di parte (CTP) fa pervenire al CTU dopo che ha analizzato la sua Bozza di Perizia giudiziale.

Dunque il CTP con la sua perizia e/o le sue osservazioni di parte può comunque contribuire al convincimento del Giudice mediante l'influenza che lo stesso CTP può esercitare sul CTU che redigerà la perizia tecnica per il Giudice.

Può il giudice discostarsi dalla consulenza tecnica d'ufficio (CTU)?

Si, Il giudice è libero di decidere come meglio crede, anche in contrasto con le ragioni prospettate dal CTU, ma in quest'ultimo caso deve avere cura di motivare adeguatamente la propria decisione, chiarendo le ragioni del suo dissenso. Se la consulenza tecnica di parte viene ritenuta sufficientemente completa e condivisibile, essa può concorrere a convincere il giudice ai fini della sua decisione finale.

Una buona Consulenza tecnica di parte è fondamentale per far valere i propri diritti, specie quando le argomentazioni sono prevalentemente tecniche.

Quali scritte, firme comparative reperire?

Firme o scritte "autentiche" (tracciate davanti a un pubblico ufficiale che accerta l'identità del firmatario e attesta che la firma è stata fatta in sua presenza): carta d'identità, atto di matrimonio, atti notarili (di compravendita), passaporto, porto d'armi, libretto di pensione, licenza di caccia, denunce (di smarrimento, furto), distinte e assegni bancari e postali, sottoscrizione di mandato a difesa, relata di notifica.

Altro ("non autentico"): Patente di guida, originali di contratti di affitto conservati presso l'agenzia delle Entrate, brutta copia (testamento), diari, ricettari, cartoline, appunti vari (su libri, riviste), settimane enigmistiche completate, qualsiasi scritto possa esser stato vergato dalla mano a cui è imputabile lo scritto in verifica.

LA FIRMA

Firmo sempre in modo diverso: è normale?

La scrittura presenta sempre delle variazioni naturali più o meno accentuate a seconda della persona e del contesto in cui la firma è stata tracciata: **non possono esistere due firme autografe che siano perfettamente identiche e sovrapponibili.**

In generale può cambiare la forma esteriore della firma ma le caratteristiche sostanziali ed ideative rimangono le medesime e sono proprio queste che vengono rintracciate dal grafologo.

Cosa rischia chi fa una firma falsa?

Dipende dalla natura del documento su cui la firma è stata apposta.

Se la firma falsa è stata tracciata su una **scrittura privata**:

- in ambito penale: non si configura più alcun reato (a seguito del Decreto di depenalizzazione D.lgs 7/2016) a meno che non si tratti di un testamento, cambiale, assegno bancario, fatture girabili, in generale un titolo di credito di cui all'art. 491 c.p.
- Si configura **illecito civile** con sanzione amministrativa che può arrivare fino a € 16.000. Qualora la firma falsa abbia provocato un danno a terzi, il giudice incaricato può prevedere il pagamento di una certa somma a titolo di risarcimento del danno.

Trattandosi di un **illecito civile** per rischiare una sanzione è necessario che qualcuno faccia **causa** contro il comportamento scorretto poiché con l'avvenuta depenalizzazione la denuncia per casi del genere ha perso notevolmente di valore.

Se la firma falsa è stata tracciata su un **atto pubblico** le conseguenze variano a seconda di chi commette il "**reato di falso in atto pubblico**":

- se è lo stesso pubblico ufficiale a falsificare il documento è prevista la reclusione **fino a 10 anni** (articolo 476 C.p.),
- pena ridotta di **un terzo** quando a porre la firma falsa sia stato un privato (articolo 482 C.p.).



Come difendersi di fronte a una firma falsa?

- **se il presunto autore** della scrittura **riconosce la firma come propria**, essa non è contestata, se non con un particolare procedimento che si chiama "**querela di falso**"
- **se il presunto autore della scrittura non riconosce la firma** come propria (e, quindi, disconosce di essere l'autore della scrittura stessa), è sufficiente una **contestazione**: spetta alla controparte dimostrare l'autenticità della sottoscrizione;
- per tutti gli **atti pubblici** (quelli cioè redatti da notaio o altro pubblico ufficiale) la firma si presume sempre essere reale, pertanto chi la vuole disconoscere deve avviare la "**querela di falso**", ossia una causa apposita.

IL TESTAMENTO

Tipologie di testamento

Sono previste varie forme.

Il testamento olografo: non richiede alcuna formula particolare, l'unico requisito essenziale è che sia scritto per intero, datato (con indicazione di giorno, mese ed anno) e sottoscritto a mano dal testatore.

Il testamento pubblico: è ricevuto dal notaio, a cui il testatore dichiara la sua volontà in presenza di 2 testimoni. Il notaio redige l'atto, ne dà lettura e lo fa sottoscrivere dai presenti.

Il testamento segreto: è anch'esso ricevuto dal notaio, che ne redige verbale di consegna, ma in busta sigillata.

Quali sono i requisiti essenziali per la validità del testamento olografo?

I requisiti essenziali per la validità del testamento sono tre, e precisamente:

- **l'autografia**, cioè la completa stesura di tutte le sue parti ad opera del testatore, senza l'ausilio di altri, né di mezzi meccanici. Qualora manchi l'autografia il testamento è nullo.


- **la presenza della data**, cioè giorno-mese-anno.

La mancanza della data comporta l'annullamento su istanza di chiunque vi abbia interesse. Non è necessario che venga indicata l'ora, né il luogo di sottoscrizione.

- **la sottoscrizione**, cioè la firma in calce alle disposizioni.

Naturalmente anche la firma deve essere di pugno del testatore. Abitualmente la sottoscrizione avviene con l'apposizione del nome e del cognome, anche se è sufficiente rendere possibile con certezza l'identificazione della persona che ha scritto il testamento. La firma è anche importante perché chiude le disposizioni testamentarie, dando loro valore. La mancanza della sottoscrizione comporta la nullità del testamento.

Che cosa si intende per autografia?



Testamento
Io sottoscritta Margherita Hadri nata a Firenze il
12 giugno 1922 così dispongo dei miei beni per quando
non sarò più in vita: lascio a mio marito Aedo
De Rossi l'usufrutto generale (tutto) su tutto
il patrimonio mobiliare (in comunione di beni)
e immobiliare (solo mia proprietà) nonché
la piena proprietà dei depositi di denaro,
Dopo la nostra morte i depositi in denaro
e

La scrittura a mano di tutto l'intero testamento, da parte del testatore; non può essere utilizzato neanche in minima parte il computer o la macchina da scrivere. E' anche nullo il testamento scritto da una terza persona, che abbia guidato la mano del testatore, incapace di scrivere da solo.

IL TESTAMENTO

E' valido un testamento scritto in stampatello?

Sì, a condizione che tale modalità scrittoria sia abituale per il *de cuius*.

In presenza di due testamenti aventi data diversa e diverso contenuto, quale ha efficacia?

In presenza di più testamenti non complementari tra loro, quello **efficace è l'ultimo**.

Nel caso invece in cui un testamento successivo non contenga una revoca esplicita di eventuali precedenti testamenti e le disposizioni contenute siano compatibili con quelle espresse precedentemente (per esempio perché dispongono di beni diversi), i testamenti hanno entrambi efficacia.

E' valido un testamento firmato con un soprannome anziché con nome e cognome?

Sì, la sottoscrizione è valida **quando individua con certezza la persona che scrive**, e può quindi essere sostituita da un soprannome conosciuto alle persone vicine al testatore, o da uno pseudonimo.

E' quindi valida anche la sottoscrizione a mezzo di una sigla, se questa è sicuramente riconducibile al suo autore.

Quando il testamento è redatto in forma di lettera, la firma può anche consistere in "tuo marito" o altre analoghe, purché identifichino con assoluta chiarezza l'identità del testatore.

Quando un testamento olografo è nullo?

Le principali cause di nullità del testamento sono:

- la mancanza o l'insufficienza della **firma** e la scrittura **non interamente di pugno** da parte del testatore, che costituiscono vizi di forma essenziali;
- è inoltre nulla la disposizione a favore di **beneficiari indicati in modo generico**, cioè in modo da non poter essere identificati;
- sono pure nulli i **testamenti reciproci** (con un unico testamento due soggetti dispongono l'uno in favore dell'altro) e i **testamenti congiunti** (con un unico atto due persone dispongono in favore di un terzo);
- è ancora nullo il testamento con il quale si **rimette all'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede**;
- sono inoltre nulle le **disposizioni illecite**.

L'azione di impugnazione del testamento per nullità **può essere promossa da chiunque vi abbia interesse, senza limiti temporali**.

IL TESTAMENTO

Quando un testamento olografo è annullabile?

Le principali cause di annullabilità di un testamento sono:

- minori difetti di forma (ad esempio l'incompletezza della **data**), rispetto a quelli che ne determinano la nullità;
- **l'incapacità di agire del testatore;**
- **l'errore, la violenza e il dolo** quando questi hanno motivato il testamento.

Chiunque può promuovere un'azione di annullamento di un testamento, se vi ha interesse. L'iniziativa deve essere assunta **entro il termine di cinque anni dal momento in cui le volontà testamentarie vengono eseguite**, o da quando si viene a conoscenza dell'eventuale violenza, dolo o errore.

Chi non può fare testamento?

La capacità di fare testamento, va intesa come l'idoneità di una persona a regolare i propri interessi dopo la sua scomparsa e presuppone che l'atto testamentario sia frutto di una valutazione libera e cosciente. L'assenza di questo presupposto comporta l'incapacità di testare.

Sono ritenuti dalla legge incapaci di fare testamento:

- **i minorenni;**
- **gli interdetti: coloro i quali si trovano in abituale stato di infermità mentale, e risultano destinatari di una sentenza di interdizione;**
- **coloro che al momento della redazione del testamento si provi fossero incapaci di intendere e di volere.**

Questa è definita incapacità naturale, che può essere permanente o transitoria (es. stato di ubriachezza, stato passionale). Quindi l'invalidità del testamento si ha solo se si prova che nel momento preciso di redazione del testamento la persona era incapace .

In questi casi di incapacità il testamento può essere impugnato da chiunque ne abbia interesse; il testamento è efficace finché non viene pronunciato l'annullamento.

Cosa succede se il testamento è invalido (cioè nullo e/o annullato)?

Si applicano le **regole della successione legittima** (o intestata, cioè senza testamento) e l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato nell'ordine e secondo le regole stabilite dagli artt. 565 c.c. e successivi.

IL TESTAMENTO

Cosa succede se il testamento è stato alterato da terzi?

Il testamento è **valido qualora la volontà del defunto sia integra**, mentre l'annullamento per carenza di olografia è conseguenza di interventi di terzi che avvengano durante la confezione del testamento (Cass. Civ., Sez. II, 17 luglio 1976, n. 2837 ; Cass. Civ., Sez. II, 7 luglio 2004, n.12458).

Cosa succede all'erede che distrugge, cela, altera un testamento o ne produce uno falso?

Si mette nelle condizioni di essere considerato **"indegno"** ed esser privato dell'eredità (art. 463 c.c.).

Commette **il reato di falsità in testamento olografo** (art.491 c.p.)

Chi può impugnare un testamento?

Chiunque abbia interesse diretto può impugnare un testamento per invalidità. L'impugnazione consiste nell'instaurare un giudizio davanti al Tribunale citando tutti gli altri eredi e legatari.

La legge prevede due figure di invalidità: la nullità e l'annullabilità.

Cosa deve fare chi contesta l'autenticità del testamento?

Chi contesta l'autenticità del testamento olografo deve proporre **domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di lui l'onere della relativa prova**, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (Cass. sentenza 2 febbraio 2016, n. 1995).




LETTERE ANONIME

Come scrive un "anonimista"?

Diverse sono le strategie adottate:

- Non modifica la propria grafia ma omette semplicemente la firma;
- Dissimula la propria grafia;
- Scrive con la mano opposta a quella scrivente (es. la sinistra se destrimane);
- Scrive in STAMPATELLO;
- Si serve di una macchina da scrivere, computer o di lettere di giornale.



Cosa rischia chi scrive lettere anonime?

Chi scrive e invia lettere anonime può rischiare:

- Il **reato di minaccia** (art. 612 c.p.) nel caso di cui il contenuto della lettera sia tale da coartare la libertà morale del destinatario anche mediante riferimenti indiretti o allusivi.
- Il **reato di diffamazione** (art. 595 c.p.) nel caso in cui la lettera anonima sia stata inviata a un giornale e da questo pubblicata, contenente accuse nei confronti di un soggetto. Lo stesso dicasi della missiva spedita ai parenti della vittima.
- Non ricorre il reato di molestia (Cass. sentenza n. 15523/2018)

Cosa fare se si ricevono lettere anonime?

Chi riceve una o più lettere anonime ha la facoltà (non il dovere) di avviare indagini o accertamenti. Dopo aver valutato la gravità della lettera anonima, è opportuno:

- **Conservare la lettera e la busta** contenente la lettera
- **Cercar di capire chi possa essere l'anonimista** restringendo il campo dei possibili "colpevoli" e, se possibile, rintracciare e conservare scritti di questi. Spesso i mittenti sono persone vicine: parenti, amici, colleghi di lavoro, vicini di casa o persone che fanno parte della stessa organizzazione.
- Sporgere **denuncia querela contro ignoti** presso gli uffici di Polizia comunicando i propri sospetti e scrivendo, seppur in forma dubitativa, quanto ritiene utile alla identificazione dell'autore. Sarà poi la Polizia che, all'interno delle proprie indagini, contatterà il perito grafologo.
- **Contattare il perito grafologo** qualora si voglia avviare una indagine "privata".



SERVIZI

- Perizie grafologiche
- Pareri preliminari
- Pareri informali
- Osservazioni tecniche
- Consulenza tecnica di parte
- Difesa tecnica
- Analisi e comparazione di scritture
- Seminari di grafologia forense
- Corsi di grafologia



CONTATTI

Dott.ssa Chiara Dalla Costa
grafologa professionista ex L.4/2013
perito grafologo - analista della scrittura

+39 340 3016 835
info@grafologia360.com
grafologia360@pec.it



 **Facebook: Grafologia 360**

 **YouTube: Grafologia360**

www.grafologia360.com